

Rapporto di lavoro privato

Ccnl Sanità, i principi base per poter pianificare le ferie

A CURA DI
Ornella Lacqua
e **Alessandro Rota Porta**

Lavoro per un ospedale privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che applica il contratto collettivo nazionale di lavoro Sanità. Vorrei avere conferma del fatto che il periodo della fruizione delle ferie estive non può essere deciso dal datore di lavoro (seguendo un calendario ciclico annuale per ogni dipendente di una determinata area), anche se si deve coprire una turnistica e mantenere un servizio (ambulatorio). Se è così, ho diritto a non essere obbligato a fruire delle ferie quando lo decide il datore di lavoro, o a firmare una richiesta in cui dichiaro di voler fruire di un altro periodo?

In primo luogo, va tenuto presente che - in linea generale - il lavoratore non può essere obbligato a fruire delle ferie in un determinato periodo stabilito unilateralmente dal datore di lavoro, neanche tramite regolamento aziendale. Il lavoratore stesso ha la facoltà di indicare il periodo in cui intende fruire delle ferie, che il datore di lavoro deve conciliare con le esigenze organizzative dell'impresa. E nemmeno può essere imposto al

dipendente di sottoscrivere una richiesta di ferie non concordata.

Venendo poi ai principi specifici del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) Sanità - e, precisamente, all'articolo 49, del titolo IV, capo III, che detta la disciplina delle ferie - è chiaramente stabilito che le ferie «sono fruite, previa autorizzazione espressa e tempestiva, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente». Inoltre, il punto 9 dello stesso articolo 49 prevede che «l'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti». Infine, il punto 12 specifica che, «compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno - 15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro». In conclusione, la regolamentazione delle ferie, nel caso illustrato, deve avvenire in ossequio alle condizioni enunciate.



Peso: 24%